



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 27/05/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIA RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 14 maggio 2010, n. 118

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,040 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Spinazzola località "Loizzo" (BAT), ai sensi del comma 3 e 4bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Murgia S.r.l., con sede legale in Milano Via Arco, 2.

Il giorno 14 maggio 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Resolar S.r.l., con nota prot. n. 38/6396 del 29.05.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5,040 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Spinazzola, località "Loizzo" (BAT);

con nota prot. n. 5878 del 16.04.2010 è stato trasmesso con atto notarile di costituzione e conferimento alla Società Murgia S.r.l. la titolarità dell'intero progetto da parte della Resolar S.r.l.;

con nota prot. n. 12187 del 10.11.2009 è stata convocata la prima riunione della conferenza di servizi per il giorno 15 dicembre 2009;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 51389 del 25.11.2009 rilascia nulla-osta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse, confermando la nota prot. n. 29379 del 26.06.2009;

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari - Ufficio Prevenzione, prot. n. 12983 del 01.12.2009, comunica la non assoggettabilità dell'intervento ai controlli di Prevenzione Incendi previsti dal D.P.R. 12/01/98 n. 37 e D.L.vo 08/03/2006 n. 139. Si precisa, inoltre, che il titolare dell'impianto è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al D.M. 10/03/98 e s.m.i. e del D.L.vo n. 81 del 09/04/2008, nonché al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37/2008;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 15861 del 22.12.2009, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti e avvicinamenti le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per i beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, prot. n. 957 del 29.01.2010, esprime parere favorevole limitatamente ai lavori che interessano la riferita sede tratturale, a condizione che siano osservate le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologica;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 1056 del 22.01.2010, esprime parere favorevole ribadendo quanto già espresso con prot. 10467 del 14/09/2009 e prot. 1133 del 02/02/09, a condizione che:

1. L'opera sia realizzata così come descritto nella relazione tecnica e rappresentato nella tavola di dettaglio IE04. Anche l'attraversamento al Km 41+700 non deve lasciare segni visibili dopo il completamento delle opere ed il ripristino del manto stradale;

2. si esplichino la sorveglianza degli scavi relativi alla realizzazione delle strutture interrato all'interno dell'impianto, quali cisterne, vasche, cabine, linee elettriche;

3. la data di inizio dei lavori sia comunicata con congruo anticipo sia all'ufficio di Gravina in Puglia che al funzionario responsabile della tutela del territorio, per eventuali ed opportuni accordi.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica, prot. n. 2194 del 08.02.2010, rileva, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, che l'area oggetto di intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore normale non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P, né soggetto a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 7851 del 30.11.2009, rilascia, ai soli fini minerari, nulla osta di massima alla realizzazione del progetto; nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette a tutela la Società dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. 1775/1933 art. 20. In fase di realizzazione dell'opera la Società è tenuta a posizionare gli elettrodotti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave in esercizio e/o dismesse, pari a mt. 20, previste del D.P.R. 128/1959;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento STP BA/FG, prot. n. 26372 del 22.03.2010, per quanto di propria competenza esprime il proprio parere in ordine alla fattibilità dell'intervento in oggetto, con le seguenti precisazioni:

1. nel caso l'intervento proposto, per quanto in oggetto indicato, dovesse costituire variante agli strumenti Urbanistici Comunali, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del comune interessato dovrà richiedere preliminarmente il previsto parere di cui all'Art. 89 del richiamato D.P.R. n. 380/01;

2. nel caso l'intervento interferisca con corsi di acque pubbliche, il soggetto Committente dovrà richiedere Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 Artt. 93, 96, 97, 98;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste Sezione di Bari, comunica che non essendo sottoposte ad alcun vincolo idrogeologico le aree del parco fotovoltaico non si rende necessario esprimere alcun parere, mentre per le aree vincolate attraversate dal cavidotto, esprimono parere positivo a condizione che lo scavo per lo stesso coincida con quello già in fase autorizzativa della ditta SAEM di Altamura;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, prot. n. 13139 del 12.03.2010, comunica che il progetto non rientra nelle competenze di quest'ufficio, ricadendo l'impianto su colture estensive di tipo cerealicolo e non presentando olivi, vigneti ed altre colture sottoposte a tutela e protezione, per i quali si rende necessario esprimersi;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Riforma Fondiaria, prot. n. 12919 del 25.11.2009, concede l'autorizzazione di massima del passaggio del cavidotto sulla strada interpoderale di proprietà dello stesso ente, comunicando che sarà necessario procedere alla costituzione della servitù di passaggio/attraversamento sul predio;

- Autorità di Bacino della Basilicata, prot. n. 408/8002 del 23.02.2010 rilascia nulla osta a condizione che:

1. la Società Resolar produca attestazione del tecnico incaricato degli studi idrologici ed idraulici relativi all'esenzione dal rischio idraulico delle opere da realizzarsi;

2. i lavori per la realizzazione di tutte le opere previste (pannelli fotovoltaici, viabilità di servizio, recinzioni, cabine, cavidotti, rete di drenaggio delle acque superficiali, e altre opere connesse) non dovranno comportare ostacolo al deflusso idrico superficiale o comunque indurre condizioni di dissesto idrogeologico (instabilità geomorfologica e fenomeni di esondazione) o alterazioni della circolazione idrica sotterranea;

3. gli interventi di posa in opera del cavidotto in corrispondenza di elementi del reticolo idrografico non dovranno determinare restringimenti della sezione di deflusso o danni ad opere idrauliche esistenti;

4. non dovranno essere creati depositi di materiali derivanti dagli scavi sia nelle aree interne al campo fotovoltaico sia nelle aree esterne contrattualizzate, o comunque in altre aree;

5. le attività di manutenzione dei pannelli fotovoltaici e delle altre opere realizzate (reti di drenaggio ed altre opere) non dovranno determinare impatti sul suolo e sui corpi idrici sotterranei. Dovranno essere previste attività di monitoraggio delle opere realizzate al fine di evitare che eventuali mal funzionanti

delle stesse possano determinare impatti sul suolo e sui corpi idrici sotterranei, o condizioni di rischio idrogeologico;

6. le attività di dismissione dell'impianto dovranno essere eseguite in conformità alle normative, ai vincoli e prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriali e settoriali in materia di difesa del suolo e di tutela dei corpi idrici vigenti all'atto della dismissione.

Qualunque variante al progetto originario dovrà essere sottoposta all'Autorità di Bacino.

- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 15349 del 11.12.2009 trasmette parere di compatibilità con le previsioni del PAI approvato, relativo al solo tratto di cavidotto ricadente in area territorialmente competente di questa Autorità, soggetta all'art. 10 delle N.T.A. del P.A.I., con le seguenti prescrizioni:

1. le eventuali opere provvisoriale, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;

2. le operazioni di scavo e rinterro per la posa del cavidotto non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

3. per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di risulta siano individuate aree non interessate dalle piene bicentinarie;

4. il materiale di riempimento della trincea sia opportunamente compattato e protetto in superficie dalle azioni erosive della corrente idrica.

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di BAT, prot. n. 4507/2010 del 01.02.2010, rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, con le seguenti prescrizioni:

1. Per le fondazioni dei telai di supporto dei pannelli fotovoltaici dovrà essere esclusa la tipologia costituita da "pali con getto di boiaccia", ipotizzata sulla "Indagine Geognostica e Relazione Geo-Morfologica", prevedendo la sola tipologia in acciaio a "vitone" o con "palo esclusivamente battuto".

2. La rete di recinzione, ad opportuni intervalli, dovrà prevedere varchi, di altezza dal terreno, di almeno 20 cm per permettere il transito della fauna locale di maggiore taglia, rispetto a quella ipotizzata.

3. Per la mitigazione dell'impatto visivo, la piantumazione della siepe, del tipo previsto, dovrà essere realizzata in maniera continua lungo tutta la recinzione periferica all'area d'impianto;

4. Le strade interne all'area d'impianto dovranno prevedere la posa preventiva di geotessuto su terreno vegetale e successiva posa e costipamento di materiale granulare stabilizzato.

5. Prima della realizzazione dell'impianto dovrà essere prodotta una relazione integrativa di calcolo dell'impatto elettromagnetico con il calcolo delle Distanze di Prima approssimazione e le Distanze di Rispetto, in particolare per la cabina di trasformazione e primaria, in applicazione del DM 29 maggio 2008.

- Provincia di Bari - Servizio Ambiente, prot. n. 8581 del 23.12.2009, comunica che in relazione al parere di "Valutazione di incidenza ambientale" e di "Valutazione di impatto ambientale" l'intervento proposto non rientra tra quelli in cui la normativa impone l'attivazione della procedura di VIA, in quanto la potenza è inferiore ai 10 MW;

- Provincia di Barletta-Andria-Trani - Settore 14° - Ambiente e Rifiuti, prot. n. 4860/121 del 30.03.2010, esprime parere favorevole all'intervento, con le seguenti prescrizioni:

1. l'interro delle tubazioni avvenga lungo la banchina stradale o in assenza di esso all'interno della sezione stradale;

2. siano preservati i ponticelli, i cunicoli, i muretti a secco e la vegetazione arborea e arbustiva presenti lungo il tracciato del cavidotto;

3. il materiale di risulta degli scavi sia avviato a recupero e/o conferito in discariche autorizzate;

4. non si utilizzi il calcestruzzo per il rinterro delle trincee portanti i cavidotti, ma materiale inerte di cava;

5. non si creino cantieri temporanei su suoli coperti da vegetazione spontanea;

6. sia ripristinato, alla fine dei lavori, lo stato originario dei luoghi, se modificato;

7. siano predisposte tutte le soluzioni tecniche per attenuare l'impatto acustico durante la fase di realizzazione del cavidotto.

- Parco Nazionale dell'Alta Murgia, prot. n. 684 del 15.03.2010, comunica il proprio parere favorevole;
- Provincia di Bari - Servizio Tributi Impianti Termici, prot. n. 125127 del 18.12.2009, rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto;
- Comune di Spinazzola, con modulo parere, esprime nella seduta del 15.12.2009 della C.d.S. il proprio parere favorevole all'intervento, depositando copia della Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 14.2.2009, facendo rilevare l'interferenza e/o la sovrapposizione con le pale di parchi eolici presentati nelle stesse aree;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 0015478 del 17.09.2009 rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;
- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, prot. n. 48554 del 01.10.2009, rilascia nulla osta di competenza per gli aspetti militari;
- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile prot. n. 87972 del 14.12.2009, rilascia proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera in progetto, considerato anche che:
3 l'Enav ha comunicato che le opere non costituiscono ostacolo alla navigazione aerea;
3 l'A.M.C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni.
- L'RFI S.p.A- Gruppo Ferrovie dello Stato prot. n. 1081 del 10.10.09, comunica il parere favorevole di fattibilità, per quanto di propria competenza, precisando che per le opere che interferiscono con l'infrastruttura ferroviaria, sarà necessario da parte della Società, acquisire apposita autorizzazione per ogni singola opera;
- ASL BAT - Ufficio Igiene di Spinazzola, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Rilevato che:

- Il Comune di Spinazzola con prot. n. 3203/2010 del 11.03.2010, ribadisce il proprio parere favorevole all'intervento, accolto dal competente Dipartimento Tecnico e in linea con i loro indirizzi programmatici comunali sulla realizzazione degli impianti fotovoltaici; inoltre da una verifica effettuata da quest'ufficio è risultato che il progetto in oggetto appartiene ad un diverso arco temporale rispetto a quelli con cui interferiscono;
- il legale rappresentante della Società Resolar S.r.l. ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree, in virtù di contratti di locazione già sottoscritti;
- la società Resolar S.r.l. con nota prot. n. 5878 del 16.04.2010 ha trasmesso l'atto notarile di costituzione della società Murgia S.r.l., conferendo e trasferendo la titolarità dell'intero progetto a quest'ultima;
- per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 11491 del 23.10.2009 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,040 MW e delle relative opere connesse proposte in progetto, ubicati nel Comune di Spinazzola, località “Loizzo”;
„ stallo MT in Cabina Primaria;
„ costruzione di linea MT dedicata in cavo interrato AL 185 mm² in uscita dalla Cabina Primaria “Spinazzola” esistente di ENEL;
„ costruzione ed esercizio di una nuova Cabina di Consegna connessa alla linea MT interna all’impianto;
- in data 22 aprile 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Murgia S.r.l. ed il Comune di Spinazzola l’Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l’Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 5 maggio 2010 ha provveduto alla registrazione dell’Atto di Impegno al repertorio n. 011630 e della Convenzione al repertorio n. 011631;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 118 del 14 maggio 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l’Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5,040 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Spinazzola (BAT), località “Loizzo”.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Murgia S.r.l. con sede legale in Milano alla Via Arco n. 2, Partita IVA 06819370963 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,040 MW e delle relative opere connesse proposto in progetto, ubicati nel Comune di Spinazzola (BAT), località “Loizzo”;

„ stallo MT in Cabina Primaria;

„ costruzione di linea MT dedicata in cavo interrato AL 185 mm² in uscita dalla Cabina Primaria “Spinazzola” esistente di ENEL;

„ costruzione ed esercizio di una nuova Cabina di Consegna connessa alla linea MT interna all'impianto.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Murgia S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità, nonché la disponibilità delle aree ai sensi del comma 3 e 4bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la

costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Spinazzola (BAT).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 15 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
